



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Ufficio II - Sezione II
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Roma, li



GDAP-0187112-2006

PU-GDAP-2000-01/08/2006-0187112-2006

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e
L'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico (I.G.O.P.)

ROMA

E.p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: Emolumento di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.P.R. 5 novembre 2004, n.301 – “ **indennità di vacanza contrattuale**”

Come è noto il comma 3 dell'articolo 1 del D.P.R. 5 novembre 2004, n.301, con cui è stato recepito l'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004 – 2005, prevede che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile individuato al comma 1) del medesimo articolo debba essere corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato che viene elevato al cinquanta per cento dopo ulteriori tre mesi.

La corresponsione del medesimo elemento è prevista anche per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare dal comma 3) dell'articolo 8 del citato D.P.R. 301/2004 e per il personale delle Forze Armate dal comma 3) dell'articolo 1 del D.P.R. 5 novembre 2004, n.302.



Ministero della Giustizia

Si rammenta che l'accordo sindacale, recepito con il su citato D.P.R. 5 novembre 2004, n.301, aveva validità, ai sensi del comma 2) dell'articolo 1 del medesimo D.P.R. 301/2004, fino al 31 dicembre 2005 e che, pertanto, il termine di tre mesi di vacanza contrattuale è ormai scaduto.

Si rappresenta che dall'analisi del suddetto provvedimento non si evince la necessità di adottare particolari procedure per la corresponsione dell'emolumento in parola. Sembra, infatti, che l'emolumento di che trattasi debba essere attribuito agli aventi diritto al pari di un qualsiasi altro incremento retributivo previsto dal più volte citato D.P.R. 301/2004.

Inoltre, si evidenzia che il comma 184 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 ha stanziato, per i miglioramenti retributivi del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, settanta milioni di euro e 105 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2006 e 2007 che, come si evince dalla relazione tecnica allegata alla predetta legge, coprono l'onere derivante dalla corresponsione della c.d. vacanza contrattuale.

Quanto sopra premesso, salvo diverso avviso di codesto Ispettorato, questa Amministrazione procederà a:

- a) determinare la misura spettante al personale di Polizia Penitenziaria interessato considerando come tasso di inflazione programmata l'1,7 per cento;
- b) a corrispondere, presumibilmente fin dalla prossima mensilità di luglio 2006, gli importi a tale titolo dovuti mensilmente ai dipendenti;
- c) a corrispondere le somme dovute per le mensilità pregresse.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Emilio di SOMMA**